

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO,

GENERALE DI BRIGATA DELL'ARMA DEI CARABINIERI GIUSEPPE SPINA

DINANZI AL COMITATO DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

“BANCHE DATI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE FORZE DI POLIZIA DEI PAESI EUROPEI, ANCHE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI INFILTRAZIONI DI SOGGETTI PERICOLOSI PER IL TRAMITE DI FLUSSI MIGRATORI”

“COLLABORAZIONE CON IL REGNO UNITO, IN VISTA DELL'APPROSSIMARSI DELLA BREXIT”

*PALAZZO SAN MACUTO
18 NOVEMBRE 2020*

INDICE

1. SISTEMI INFORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA OPERANTI NELL'AREA GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI	
1.1. PREMESSA	2
1.2. SISTEMI ATTUALMENTE IN FUNZIONE	4
1.2.1. SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN – SECONDA GENERAZIONE (SIS II)	4
1.2.2. SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI (VIS)	7
1.2.3. EURODAC	8
1.3. SISTEMI IN VIA DI SVILUPPO	9
1.3.1. ENTRY EXIT SYSTEM	9
1.3.2. EUROPEAN TRAVEL INFORMATION AUTHORIZATION SYSTEM (ETIAS)	9
1.3.3. EUROPEAN CRIMINAL RECORD INFORMATION SYSTEM – THIRD COUNTRY NATIONALS	10
1.3.4. INTEROPERABILITÀ	11
1.4. LA COOPERAZIONE DI POLIZIA NELL'UTILIZZO DEI SISTEMI	12
1.4.1. ATTIVITÀ SIS NELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA	12
1.4.2. ATTIVITÀ SIS DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	15
1.5. AUTOMATISMI NAZIONALI IN VIA DI SVILUPPO	16
1.5.1. FUNZIONALITÀ SIS-AFIS	16
1.5.2. SIS-RETURN	18
2. SCENARIO DELLA COOPERAZIONE CON IL REGNO UNITO IN VISTA DELLA BREXIT	19
2.1. ACCORDO DI RECESSO DALL'UNIONE EUROPEA	19
2.2. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA	19
2.3. COLLABORAZIONE AMBITO SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS II)	19
2.3.1. MANDATO DI ARRESTO EUROPEO	22
2.3.2. ORDINE EUROPEO DI INDAGINE	23
2.4. COLLABORAZIONE AMBITO INTERPOL	23
2.5. COLLABORAZIONE AMBITO EUROPOL	23

1. SISTEMI INFORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA OPERANTI NELL'AREA GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

1.1. PREMESSA

Il trattato di Schengen, nel prevedere il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati firmatari in materia di scambio di informazioni di polizia, giudiziarie e di gestione delle frontiere esterne, ha rappresentato il primo vero passo verso la creazione di un'effettiva collaborazione tra paesi membri in materia di lotta alla criminalità, al terrorismo e alla immigrazione clandestina.

Successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1997) e del Trattato di Lisbona (2007), le menzionate misure di cooperazione rafforzata, fino ad allora applicabili solamente agli Stati aderenti al quadro normativo di Schengen (c.d. *Schengen Acquis*), sono state pienamente integrate nel quadro giuridico dell'Unione europea e oggi costituiscono, all'interno dell'ex terzo pilastro originato dal Trattato di Maastricht e comunemente denominato Giustizia e Affari Interni, materie che trovano il proprio naturale momento di sintesi, contraddistinto dal principio del "Metodo intergovernativo"¹, nell'ambito del Consiglio Giustizia e Affari Interni² del Segretariato della UE.

Tale necessaria premessa storica permette oggi di affermare che tutti i sistemi informativi sorti nel corso degli anni per contribuire al mantenimento della sicurezza dell'Unione e al controllo delle sue frontiere esterne sono soggetti alla gestione tecnica e al potere di iniziativa e coordinamento di organi dell'Unione europea.

Ultimamente, la crescita del fenomeno migratorio e la costante minaccia terroristica hanno determinato l'Unione europea sia ad emettere atti di indirizzo finalizzati a rafforzare la cooperazione degli Stati nella predetta area sia ad adottare nuove, effettive misure di contrasto a tali fenomeni che hanno riguardato anche una generale rivisitazione dei sistemi tecnologici del settore.

L'intervento dell'Unione europea, frutto di un lungo processo di analisi effettuato con gli Stati Membri, si è tradotto nell'adozione di una serie di Regolamenti che, nel loro insieme, costituiranno uno strumento per la gestione integrata delle frontiere esterne, per il rafforzamento nello scambio di quelle informazioni di polizia contenute nei predetti database per finalità di contrasto al crimine e al terrorismo.

¹ Modalità, prevista dai Trattati della U.E. di formazione degli atti che si distingue da quello utilizzato comunemente e definito metodo "comunitario". La sua caratteristica consiste principalmente nell'adozione di atti all'unanimità, nel limitato potere di iniziativa legislativa della Commissione e nel ruolo fondamentale del Consiglio.

² Il Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) è composto dai ministri della giustizia e degli affari interni di tutti gli Stati membri dell'UE. In generale, i ministri della giustizia si occupano della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e dei diritti fondamentali, mentre i ministri degli affari interni sono responsabili, tra l'altro, della migrazione, della gestione delle frontiere e della cooperazione di polizia. Tuttavia, nei vari Stati membri dell'UE la suddivisione dei compiti tra i ministri non corrisponde perfettamente. Il Consiglio GAI è impegnato, inoltre, a facilitare e rafforzare il coordinamento delle azioni degli Stati membri nel settore della sicurezza interna, occupandosi della protezione delle frontiere esterne e cercando di rafforzare la cooperazione tra polizia e dogane.

L'azione dell'UE, colmando alcune lacune emerse nel corso degli anni e inerenti al panorama degli strumenti da utilizzare per le menzionate finalità, ha determinato la:

- rimodulazione dei sistemi già esistenti:
 - Schengen Information System
 - Visa Information System
 - Eurodac;
- creazione di tre nuovi sistemi,
 - Entry Exit System (EES)
 - European Travel Information Authorization System (ETIAS)
 - European Criminal Record Information System - Third Country National (ECRIS-TCN);
- la previsione di un sistema informatico definito “Interoperabilità dei sistemi della U.E.”, che consentirà agli Stati membri di accedere a tutti i dati registrati nei predetti sistemi effettuando una singola operazione di ricerca.

L'azione legislativa europea ha voluto rafforzare soprattutto il controllo alle frontiere esterne e la lotta all'immigrazione clandestina mediante la creazione di un sistema volto alla registrazione dei dati di tutti i cittadini di paesi terzi che, muniti di visto o esenti da visto, entrino nell'area europea (EES), di un sistema di verifica della pericolosità del soggetto prima del suo arrivo in frontiera (ETIAS) nonché di un database contenente indicazioni circa le condanne penali emesse a carico di un cittadino extra UE (ECRIS-TCN).

L'architettura generale ipotizzata permetterà, pertanto, di trattare per le predette finalità i dati di tutti i cittadini di paesi terzi che richiedano il visto (VIS) o che, beneficiando del regime di esenzione, dovranno richiedere la speciale autorizzazione al viaggio (ETIAS), che faranno ingresso sul territorio della UE legalmente (EES) o illegalmente (Eurodac) oppure che siano stati destinatari di sentenze di condanna emesse in un territorio della UE.

Il SIS permarrà quale architrave di collegamento tra le aree del controllo alla frontiera e del contrasto al crimine per via della sua natura di strumento trasversale, mentre la futura Interoperabilità agevolerà le operazioni di recupero dei dati.

SISTEMA	FINALITÀ PRIMARIA
SIS II	controllo frontiere
	cooperazione polizia
	cooperazione giudiziaria
VIS	controllo frontiere
	contrasto immigrazione
Eurodac	protezione internazionale
	contrasto immigrazione

EES	controllo frontiere
	contrasto immigrazione
ETIAS	controllo frontiere
	contrasto immigrazione
ECRIS- TCN	cooperazione giudiziaria

Il presente documento offre una panoramica dei sistemi presenti e futuri dell'area GAI, declinandone le caratteristiche principali e la struttura ai dati.

Trattandosi prettamente di sistemi finalizzati al controllo delle frontiere e in via di sviluppo, si evidenzia fin da subito come, ancora oggi, il sistema principe dello scambio di informazioni di polizia e giudiziario in ambito europeo sia il Sistema d'Informazione Schengen.

1.2. SISTEMI ATTUALMENTE IN FUNZIONE

1.2.1. SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN – SECONDA GENERAZIONE (SIS II)

Benché il Sistema d'Informazione Schengen sia stata la prima misura di attuazione della cooperazione rafforzata di Schengen ad essere stata realizzata, lo stesso rappresenta ancora oggi il database più utilizzato per la condivisione e lo scambio di informazioni per il contrasto al crimine e all'immigrazione irregolare. Utilizzato da 26 Stati membri dell'UE³ e dai 4 paesi "associati"⁴, il SIS costituisce sostanzialmente un database di ricerca di persone od oggetti ivi inseriti per motivi di contrasto alla sicurezza europea o di lotta all'immigrazione irregolare.

Tenuto conto che la sua peculiarità si rinviene nella coesistenza della duplice finalità di cooperazione di polizia e giudiziaria con quella di controllo delle frontiere esterne, ogni Autorità nazionale preposta all'esercizio delle funzioni di polizia e giudiziarie o al controllo delle frontiere e di gestione dell'immigrazione accede ai dati che vi sono contenuti.

Il Sistema registra dati personali e biometrici della **persone**⁵ e codici identificativi degli **oggetti**⁶ da ricercare, al fine di consentire alle autorità che effettuano la

³ Attualmente è utilizzato da tutti i paesi aderenti alla UE ad eccezione di Cipro e della Repubblica d'Irlanda. E' previsto che quest'ultimo Stato inizi a utilizzare il sistema dal prossimo 15 marzo 2021.

⁴ Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.

⁵ E' possibile inserire dati personali sia di cittadini UE sia di cittadini di paesi terzi.

⁶ Possono essere inseriti solamente le seguenti tipologie di oggetti: veicoli, natanti, aeromobili, container, equipaggiamento industriale; armi da fuoco; documenti rubati, targhe; banconote.

ricerca, di poter individuare eventuali segnalazioni ivi inserite all'atto dei controlli di polizia o di frontiera.

Le segnalazioni SIS, consistenti nell'insieme di quei dati necessari per identificare la persona o l'oggetto, sono tipizzate dalla normativa europea che prevede altresì quale misura debba essere adottata qualora il controllo abbia esito positivo.

Al fine di assicurare un'uniforme attività di contrasto sul territorio di tutti gli Stati utilizzatori del sistema, infatti, la banca dati Schengen è stata progettata in modo da consentire all'operatore che effettua il controllo, non solo di determinare agevolmente se i dati identificativi della persona o dell'oggetto controllati sono presenti (c.d. sistema "hit/no hit"), ma anche di soddisfare puntualmente lo specifico interesse di salvaguardia della sicurezza europea sotteso allo stesso inserimento, attraverso l'esecuzione di quella specifica azione prevista dal quadro normativo.

Le predette azioni, che costituiscono l'effettiva adozione di misure volte al perseguimento delle finalità proprie del sistema, sono:

- l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o di accordi conclusi tra l'UE e paesi terzi, o a fini di estradizione;
- la ricerca del luogo di soggiorno di persone scomparse;
- inviti a comparire davanti a un tribunale nel contesto di un procedimento penale o dell'esecuzione di una sentenza che preveda la reclusione;
- sorveglianza discreta e controlli specifici a fini di repressione di reati, prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o prevenzione di minacce alla sicurezza nazionale;
- non ammissione sul territorio Schengen per cittadini o stranieri in seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria, per motivi di minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale o per motivi di mancato rispetto delle normative nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

SEGNALAZIONI SU PERSONE		
TIPOLOGIA DI PERSONE DA SEGNALARE	AZIONE DA INTRAPRENDERE	AMBITO
destinatari Mandato Arresto Europeo o ricerca per estradizione	arresto	cooperazione giudiziaria
denunciate quali scomparse	determinazione luogo di residenza o soggiorno	cooperazione polizia
destinatario di un invito a presentarsi nell'ambito di un processo penale	determinazione luogo di residenza o soggiorno	cooperazione giudiziaria

persone/oggetti d'interesse per indagine penali o pericolose per la sicurezza nazionale/europea	acquisizione circostanze controllo	cooperazione polizia
---	------------------------------------	----------------------

cittadini di paesi terzi destinatari di un provvedimento di espulsione o di sanzioni restrittive messe dall'Unione europea	respingimento alla frontiera rifiuto visto rifiuto permesso soggiorno	controllo alle frontiere e contrasto all'immigrazione
--	---	---

Le segnalazioni SIS II su oggetti sono inserite a fini di controlli discreti o specifici oppure di sequestro ai fini dell'acquisizione di prova in un procedimento penale.

SEGNALAZIONI SU OGGETTI		
oggetti da sottoporre a sequestro penale o da acquisire	sequestro o acquisizione in conformità alla legge nazionale	cooperazione polizia

La ricerca di una segnalazione avviene sempre per mezzo dell'anagrafica della persona o del codice identificativo dell'oggetto, secondo modalità tecniche volte ad assicurare che il risultato dell'interrogazione sia lo stesso indipendentemente dallo Stato che effettua la ricerca.

Dal 2019, data di avvio della funzionalità di ricerca denominata SIS-AFIS, è possibile, inoltre, verificare la presenza di provvedimenti ivi inseriti a carico di persone utilizzando le impronte digitali del soggetto sottoposto ai controlli o alla procedura amministrativa volta al rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno.

Dal mese di settembre 2020, anche il personale di Europol specificatamente autorizzato ha il diritto, nei limiti del proprio mandato, di accedere e consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II e può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.

Parallelamente al SIS, la normativa europea ha previsto la costituzione in ogni Stato di un autorità nazionale, denominata ufficio S.I.Re.N.E., quale punto di contatto per lo scambio di quelle informazioni aggiuntive non memorizzate nel

Sistema, ma necessarie sia a garantirne il corretto funzionamento sia a individuare le persone o gli oggetti ivi inseriti, al fine di dare esecuzione dell'azione prevista⁷. Nel tenere conto che alcune informazioni connesse ai dati inseriti non avrebbero potuto essere registrate nel sistema per via della loro necessaria fluidità e mutevolezza, la normativa ha individuato tali uffici quale parte operativa del SIS, dando, di fatto, esaustiva attuazione alle finalità precipue del database.

Inoltre, agli uffici SIRENE sono state attribuite anche una serie di competenze derivate, atte a garantire il rispetto dei principi generali di funzionamento del sistema (controllo qualità del dato, legittimità degli inserimenti, etc).

Istituito dal Titolo IV della Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen (SIS I), il data base è stato nel corso degli anni oggetto di una serie di miglioramenti tecnici e normativi.

Il sistema attuale, denominato SIS II ed introdotto con due distinti atti normativi⁸, è entrato in funzione il 9 aprile del 2013 e sarà operativo fino al prossimo avvio di una nuova e aggiornata versione, denominata SIS II-Recast⁹.

La rimodulata versione del SIS, il cui avvio è previsto per il primo trimestre dell'anno 2022¹⁰, conterrà delle migliorie tecniche, delle nuove funzionalità di ricerca (seconda fase del SIS-AFIS e ricerca per fotografie) e la possibilità di inserire due nuove segnalazioni inerenti alle persone (Return e Persone sconosciute) nonché delle nuove categorie di oggetti (una gamma più vasta di documenti e oggetti di notevole valore economico).

In merito, si evidenzia come l'introduzione della nuova segnalazione SIS-Return, afferente alle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri, costituisca misura complementare rispetto allo sviluppo della progettualità di rafforzamento dei sistemi di controllo alla frontiera, in quanto consentirà di poter verificare l'effettivo abbandono del territorio della UE da parte del destinatario della decisione di rimpatrio.

1.2.2. SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI (VIS)

Il Sistema d'informazione visti (VIS) è un sistema di controllo dell'immigrazione, effettuato attraverso il trattamento dei dati di cittadini di paesi terzi che richiedono un visto d'ingresso in area Schengen.

Il predetto database facilita la cooperazione tra i consolati dei diversi Stati Membri competenti al rilascio dei visti nonché rafforza il controllo delle frontiere, prevedendo la verifica elettronica del titolo all'atto del controllo della frontiera.

⁷ Qualora uno Stato membro debba localizzare una persona destinataria di un Mandato di arresto europeo dopo averne inserito i dati personali nel database Schengen, scambierà con tutti gli altri Stati quelle informazioni di polizia necessarie a garantire l'esecuzione del predetto provvedimento giudiziario attraverso il canale S.I.Re.N.E.

⁸ Regolamento CE 1987/2006 per l'utilizzo del SIS per i controlli di frontiera e la Decisione del Consiglio 533/2007 per l'utilizzo del SIS come strumento di cooperazione di polizia e giudiziaria.

⁹ I nuovi regolamenti SIS-Recast (1861/2008 e 1862/2018) sostituiscono gli atti normativi precedenti mentre il Regolamento UE 1860/2018 introduce la nuova segnalazione SIS-Return.

¹⁰ Attualmente tutti gli Stati aderenti al sistema e l'agenzia eu-Lisa stanno procedendo ad adeguare il proprio sistema nazionale alle nuove previsioni normative.

Contiene esclusivamente dati afferenti a cittadini di quei paesi extra UE soggetti al regime del visto.

In particolare, contiene dati relativi alle domande di visto, fotografie, impronte digitali, decisioni assunte delle competenti autorità e collegamenti tra le diverse domande presentate.

Il VIS ricorre a un sistema di confronto biometrico delle impronte digitali a fini di verificare la corrispondenza del possessore del visto con la persona che attraversa la frontiera.

I dati ivi inseriti sono anche consultabili delle autorità designate degli Stati membri per fini di prevenzione, di individuazione e di investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Al fine di accertare l'esistenza di tutti i presupposti di legge, necessari per la concessione del predetto titolo, il VIS verifica anche la presenza nel SIS di eventuali inammissibilità emesse da uno Stato Schengen a carico dell'istante, utilizzando i dati anagrafici acquisiti all'atto della presentazione della domanda.

Recentemente, la Divisione N-SIS del Servizio per il Sistema Informativo Interforze (SSII) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, autorità nazionale competente alla gestione nazionale del SIS, ha avviato un tavolo di lavoro con il corrispondente ufficio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) al fine di abilitare il sistema VIS nazionale all'utilizzo della funzione SIS-AFIS per la ricerca di inammissibilità Schengen attraverso le impronte digitali del richiedente.

1.2.3. EURODAC

Il Sistema automatico europeo per il riconoscimento delle impronte digitali denominato Eurodac (European dactyloscopic data) è un database informatico che, atto a garantire un'efficace applicazione della convenzione di Dublino¹¹, consente di determinare lo Stato membro competente per l'esame di un'istanza di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Contestualmente permette alle autorità di contrasto al crimine designate dagli Stati membri e all'agenzia Europol - esclusivamente per le medesime finalità - di ricercare le impronte digitali di un cittadino di paese terzo illegalmente soggiornante.

La banca dati contiene esclusivamente i dati biometrici dei cittadini di paesi terzi che hanno richiesto protezione internazionale o che abbiano fatto illegalmente ingresso nel territorio della UE.

Nell'ottica della rimodulazione dei sistemi già in funzione, è in corso una revisione dei regolamenti istitutivi della predetta banca dati che potrebbe apportare delle modifiche tecniche.

¹¹La Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri dell'UE, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, è un trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo.

1.3. SISTEMI IN VIA DI SVILUPPO

1.3.1. ENTRY EXIT SYSTEM

Il Sistema di ingressi/uscite (EES) mira principalmente a migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea attraverso la registrazione elettronica dell'ora e del luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e calcola la durata del soggiorno autorizzato.

Speditamente, EES si può definire come il sistema che, nel sostituire il timbro di ingresso e d'uscita apposto manualmente sul passaporto del soggetto all'atto del controllo di frontiera, verifica che non si sia oltrepassata la durata massima consentita della permanenza sul territorio della UE.

Oltre alla autorità di frontiera, il Sistema può essere consultato anche dalle autorità nazionali preposte al contrasto al terrorismo e alla criminalità, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento (prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi).

L'atto istitutivo, inoltre, stabilisce rigorose norme relative all'accesso all'EES nonché delinea nel dettaglio anche i diritti individuali dei soggetti¹², ivi registrati. È costituito da un sistema centrale che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici (impronte digitali e immagini del volto) e alfanumerici nonché da un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro.

Nello svolgimento dei loro compiti, le autorità di contrasto nazionali possono confrontare una traccia dattiloscopica rilevata in una scena del crimine ("impronte digitali latenti") con dati relativi alle impronte digitali conservati nell'EES, ove vi siano motivi ragionevoli per ritenere che i dati relativi all'autore o alla vittima siano conservati nell'EES solamente dopo aver consultato - con esito negativo - tutte le banche dati nazionali ed europee.

Il Sistema è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe entrare in funzione nel mese di maggio del 2022, in ritardo rispetto a quanto preventivamente indicato dalla Commissione europea poiché la pandemia in corso ha gravemente inciso sui lavori di implementazione nazionali ed europei¹³.

1.3.2. EUROPEAN TRAVEL INFORMATION AUTHORIZATION SYSTEM (ETIAS)

Mentre il VIS è il sistema che monitora i cittadini di paesi terzi che necessitano di visto per accedere all'aera Schengen, l'ETIAS verifica che l'ingresso di cittadini di paesi "esenti visto" non rappresenti un pericolo per la sicurezza europea (terrorismo e criminalità), per l'immigrazione irregolare e la sanità pubblica.

¹²L'accesso ai dati nell'EES a fini di contrasto costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati sono trattati nell'EES. Il trattamento di tali dati è disciplinato dalle disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 ("direttiva polizia").

¹³In merito, la Commissione ha partecipato che non è possibile posticipare ulteriormente l'avvio del sistema in quanto ciò determinerebbe uno slittamento di tutti i sistemi di nuova introduzione e l'avvio del progetto dell'interoperabilità.

Scopo del Sistema è, infatti, autorizzare in via preventiva il viaggio di cittadini di paesi terzi prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni ove le necessarie verifiche potrebbero non rinvenire sufficienti motivi per adottare un provvedimento di respingimento. L'ETIAS, quindi, rilascia un'autorizzazione ai viaggi, che per sua natura è diversa da un visto, ma costituisce una condizione essenziale per l'ingresso e il soggiorno, consistendo in una valutazione a priori sulla pericolosità del richiedente.

L'autorizzazione non sostituisce il controllo alla frontiera, ma ne costituisce un necessario atto prodromico.

Il Regolamento istitutivo dettaglia nei minimi termini la procedura atta al rilascio della predetta autorizzazione e prevede specificatamente la tipologia di controlli da effettuare e le banche dati europee coinvolte.

Qualora dall'esame dell'istanza, presentata dal richiedente via web, non emergano condizioni ostative, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Unità Centrale ETIAS, struttura incardinata nell'Agenzia europea preposta al coordinamento della gestione delle frontiere esterne (European Border and Coast Guard Agency – ex Frontex).

Diversamente, sarà l'unità nazionale del paese che ha inserito in una delle banche dati interrogate il provvedimento ostativo o quella di prima destinazione, nel caso in cui l'istante sia ricompreso in liste di nominativi di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza europea o presenti profili di rischio per la salute pubblica, a dovere adottare il provvedimento autorizzatorio o il diniego.

All'atto della presentazione dell'istanza vengono interrogati tutti i data base europei dell'aera GAI, nonché i sistemi Interpol relativi ai documenti di viaggio (SLTD e TDAWN)¹⁴. Contemporaneamente si procede a verificare se i dati del soggetto siano presenti nelle liste di controllo ETIAS ovvero rispondano a determinati indicatori di rischio.

Per quanto riguarda le autorità di contrasto, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS dovrebbe avvenire solo quando strettamente necessario ai fini della prevenzione, dell'accertamento o della repressione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol possono chiedere l'accesso ai dati ETIAS soltanto quando abbiano fondati motivi per ritenere che la consultazione fornisca informazioni che contribuiranno alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

L'ETIAS, che non contiene dati biometrici, è in via di sviluppo e dovrebbe entrare in funzione, salvo ritardi, nel primo semestre del 2023.

1.3.3. EUROPEAN CRIMINAL RECORD INFORMATION SYSTEM – THIRD COUNTRY NATIONALS

Il Sistema ECRIS-TCN contiene dati di cittadini di paesi terzi condannati definitivamente in uno degli Stati membri.

¹⁴ Stolen and lost travel documents (SLTD) e Travel Document Annulled, Withdrawn and Null (TDWAN).

Il menzionato sistema tende a superare la mancanza di un meccanismo che raccolga dati sulle condanne penali dei predetti cittadini al pari di quanto avviene per i cittadini della UE, per i quali è possibile reperire le citate informazioni presso lo Stato di cittadinanza.

Mediante una ricerca alfanumerica o biometrica, l'autorità centrale nazionale potrà individuare quale altro Stato membro sia in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo ed utilizzarle nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

Il sistema conterrà, a livello centrale, i dati alfanumerici e le impronte digitali relativamente alle condanne pronunciate dopo la data d'inizio dell'inserimento dei dati nell'ECRIS-TCN.

Anche questo Sistema è in via di sviluppo e dovrebbe entrare in funzione non prima nel 2023.

1.3.4. INTEROPERABILITÀ

Il Sistema dell'interoperabilità fornisce agli Stati Membri e ai 4 paesi associati la possibilità di ricercare contemporaneamente in tutti i database dell'area GAI (di cui sopra) i dati personali e/o biometrici di un soggetto sottoposto ad un controllo di polizia o di frontiera, restituendo una risposta hit/no hit.

Nella sola evenienza che il soggetto sia presente in più banche dati, il sistema restituirà anche un link anagrafico in modo da permettere all'operatore di comprendere immediatamente se i diversi dati recuperati appartengano alla stessa persona e di adottare la decisione più conforme al caso.

Tecnicamente consiste nella creazione di un contenitore di dati anagrafici dei soli database ove sono registrati record di cittadini di paesi terzi (CIR¹⁵), di un motore di ricerca biometrico (sBMS¹⁶) e di un sistema di registrazione di link anagrafici tra le diverse banche dati interessate (MID), oggetto di interrogazione contestuale insieme al SIS¹⁷.

Il Sistema, allorché entrerà in funzione (2023-24) consentirà di verificare contestualmente la presenza del soggetto nei diversi database interessati nonché di appurare se l'identità utilizzata sia oggetto di utilizzo improprio.

Sarà possibile anche effettuare verifiche per motivi di prevenzione e repressione di reati gravi o di natura terroristica e, in questo caso, le operazioni di controllo tenderanno a verificare la presenza di dati analoghi anche nelle banche dati di Europol e Interpol.

Lo sviluppo di questa progettualità è interamente devoluto all'agenzia eu-Lisa¹⁸, mentre gli Stati nazionali dovranno implementare solamente alcuni aspetti tecnici e i relativi collegamenti nazionali alla struttura europea.

¹⁵Nel CIR sono presenti le anagrafiche dei seguenti sistemi: EES- ETIAS. ECRIS-TCN- VIS.

¹⁶Nel sBMS vengono registrati tutti i dati biometrici di tutti i sistemi GAI autorizzati al trattamento (SIS-VIS-EES-Eurodac- ECRIS-TCN).

¹⁷I dati del SIS rimangono sempre distinti rispetto a quelli degli altri sistemi interessati.

¹⁸Agenzia dell'Unione europea che si occupa della creazione, modifica e gestione dei sistemi operativi nell'area GAI.

Il Gruppo di lavoro che si occupa del coordinamento dello sviluppo nazionale del predetto sistema è incardinato presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Lo sviluppo di questa progettualità dovrebbe terminare entro il 2024, ma tale termine potrebbe essere posticipato nel caso in cui la realizzazione dei sistemi elencati non sia completata nei tempi previsti dalla Commissione europea.

1.4. LA COOPERAZIONE DI POLIZIA NELL'UTILIZZO DEI SISTEMI

1.4.1. ATTIVITÀ SIS NELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Attualmente, il SIS rappresenta il sistema principe per il rafforzamento della cooperazione di polizia in ambito europeo poiché sia il VIS sia la banca dati Eurodac costituiscono strumenti per il contrasto all'immigrazione irregolare e per l'uniforme gestione delle frontiere.

Anche in un prossimo futuro, tutti i sistemi deputati al perseguimento delle anzidette finalità non saranno direttamente coinvolti nell'attività di cooperazione di polizia, ma svolgeranno una funzione secondaria e di supporto, potendo essere consultati al fine di recuperare informazioni tese alla prevenzione o alla repressione di reati gravi o di natura terroristica.

L'Unione europea ha, infatti, voluto scindere nettamente i due campi di applicazione consentendo esclusivamente ed entro gli stretti limiti previsti dai relativi regolamenti l'accesso delle autorità di contrasto ai dati contenuti nei sistemi ad uso preliminare di frontiera e, comunque, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione nazionale.


Lo Schengen Information System è, e rimarrà, lo strumento cardine per il rafforzamento delle informazioni a carattere giudiziario e di polizia che non avviene soltanto attraverso l'inserimento dei dati dei soggetti da ricercare, ma anche attraverso lo scambio di quelle informazioni che gli Stati riterranno utile richiedere o condividere effettuato dagli uffici S.I.Re.N.E. nazionali.


Di seguito, si riportano i dati presenti nel sistema alla data del 15 novembre 2020, suddivisi per Stato inseritore.

STATO	TOTALE SEGNALAZIONI	PERSONE	OGGETTI	PERCENTUALE
ITALY	21 769 148	219 179	21 549 969	23,36%
FRANCE	15 972 006	248 636	15 723 370	17,14%
GERMANY	11 837 108	94 008	11 743 100	12,70%
SPAIN	7 754 225	72 499	7 681 726	8,32%
UNITED KINGDOM	5 611 382	32 323	5 611 382	6,06%
NETHERLANDS	4 496 968	35 726	4 461 242	4,83%
BELGIUM	4 197 968	15 493	4 182 475	4,50%
POLAND	3 525 834	31 216	3 494 618	3,78%
CZECH REPUBLIC	3 175 698	18 007	3 157 691	3,41%

GREECE	1 958 007	36 982	1 921 025	2,10%
SLOVAKIA	1 671 906	6 376	1 665 530	1,79%
BULGARIA	1 497 694	2 551	1 495 143	1,61%
ROMANIA	1 343 217	16 258	1 326 959	1,44%
CROATIA	1 199 734	3 144	1 196 590	1,29%
LITHUANIA	1 165 188	2 043	1 163 145	1,25%
SWITZERLAND	1 143 189	29 017	1 114 172	1,23%
DENMARK	798 501	5 382	793 119	0,86%
HUNGARY	778 596	11 802	766 794	0,84%
NORWAY	681 111	17 697	663 414	0,73%
SWEDEN	461 510	11 742	449 768	0,50%
AUSTRIA	456 746	24 867	431 879	0,49%
PORTUGAL	446 430	16 284	430 146	0,48%
ESTONIA	305 210	1 446	303 764	0,33%
SLOVENIA	284 024	2 523	281 501	0,30%
FINLAND	260 293	2 880	257 413	0,28%
LATVIA	174 372	1 278	173 094	0,19%
MALTA	131 388	1 940	129 448	0,14%
LUXEMBOURG	29 207	1 796	27 411	0,03%
ICELAND	19 272	168	19 104	0,02%
LIECHTENSTEIN	8 539	238	8 301	0,01%
TOTALE	93 186 794	963 501	92 223 293	


Grazie al suo esteso utilizzo, il SIS ha contribuito, negli anni 2017-2019, alla localizzazione sul territorio nazionale di 18.808 persone e 7.886 oggetti immessi dalle autorità estere mentre ha rintracciato sul territorio estero 70.964 persone e 24369 oggetti inseriti dalle autorità italiane.






I seguenti grafici, invece, dettagliano l'andamento degli hit positivi di segnalazioni afferenti alle persone nello stesso periodo di tempo, avvenuto in Italia e all'estero.

ARTICOLO	2017	2018	2019	Tot.
26	753	926	875	2554
24	7383	8649	9654	25686
32	785	769	739	2293
34	11052	12491	11831	35374
36	2449	1116	1492	5057



ARTICOLO	2017	2018	2019	Tot.
26	907	791	735	2433
24	4278	1833	1903	8014
32	261	280	291	832
34	386	1738	1933	4057
36	1172	701	1599	3472



1.4.2. ATTIVITÀ SIS DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Dal momento che il SIS contiene segnalazioni volte al contrasto dell'immigrazione clandestina e del terrorismo, la sua consultazione diventa l'elemento chiave nell'identificazione di soggetti ivi inseriti da uno Stato membro, in quanto ritenuti un pericolo per la sicurezza nazionale¹⁹ o per l'immigrazione clandestina all'esito di un procedimento decisionale svoltosi a livello nazionale. La recente implementazione della funzionalità di ricerca mediante l'utilizzo delle impronte digitali costituisce un utilissimo strumento per il perseguimento delle anzidette finalità, poiché consente di rintracciare i soggetti destinatari di segnalazioni SIS anche in caso in cui le generalità fornite non corrispondano a quelle inserite.

Si comprende, da sé, l'importanza dell'utilizzo di tale funzionalità all'atto del controllo dei flussi migratori, nel caso di stranieri segnalati per finalità di contrasto o di terrorismo che potrebbero agevolmente nascondersi al fine di eludere controlli più approfonditi.

Un ulteriore strumento che il quadro normativo del SIS offre per contrastare l'immigrazione irregolare, si rinviene nelle c.d "procedure di consultazione", strumento attraverso cui gli uffici S.I.Re.N.E. degli Stati membri scambiano informazioni qualora il richiedente/possessore un permesso di soggiorno sia al contempo segnalato quale inammissibile Schengen da altro Stato.

Previste dall'art. 25 della Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen, costituiscono un sistema rapido per acquisire all'interno dell'istruttoria del procedimento amministrativo volto al rilascio/rinnovo di un titolo di soggiorno i motivi che hanno determinato lo Stato estero ad adottare il citato provvedimento


¹⁹Possono essere utilizzati a tal fine sia la segnalazione di sorveglianza discreta/specifica sia l'inammissibilità Schengen.

ostativo al fine di verificare se l'adozione dell'opposto atto concessorio possa rappresentare un pericolo per la sicurezza interna dell'Unione europea

Lo scambio delle predette informazioni avviene attraverso il canale S.I.Re.N.E. e costituisce uno degli strumenti più efficaci per il contrasto all'immigrazione irregolare e al crimine.

Di seguito, si riepilogano i dati afferenti alle informazioni scambiate in tal senso con l'estero e viceversa.

	2017	2018	2019	Tot.
Richieste estero	1224	1295	1370	3889
Richieste Italia	1404	1666	2654	5724



1.5. AUTOMATISMI NAZIONALI IN VIA DI SVILUPPO

1.5.1. FUNZIONALITÀ SIS-AFIS

L'avvio della funzionalità di ricerca di impronte digitali (SIS-AFIS) ha recentemente fornito agli Stati membri un efficace strumento di contrasto al crimine e all'immigrazione clandestina, consentendo di verificare la presenza di segnalazioni SIS a carico di una persona che utilizza identità fraudolente attraverso la ricerca delle impronte digitali.

Benché tale funzionalità sia stata perfettamente implementata nel sistema nazionale, la Divisione S.I.Re.N.E. del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia si è fatta promotrice presso i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza²⁰ di una serie di iniziative tese, attraverso

²⁰Il Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale Polizia Criminale e il Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine.

lo sviluppo di cooperazioni applicative tra i diversi sistemi interessati (SDI, SIS e AFIS nazionale), a facilitare le operazioni di inserimento e di interrogazione del SIS del predetto dato biometrico, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al crimine e all'immigrazione clandestina.

Inoltre, approfittando dello sviluppo in atto di una cooperazione informatica tra gli applicativi S.I.Re.N.E. e Stranieri web²¹ è stata avviata un'ulteriore progettualità tesa all'integrazione della funzionalità in parola anche nell'anzidetto applicativo.

Una volta in produzione, le citate iniziative consentiranno agli operatori di polizia sia di inserire più facilmente le impronte nel SIS sia di verificare più accuratamente la presenza di un provvedimento SIS inserito da parte di uno Stato estero.

Di seguito, si delineano brevemente le citate progettualità:

- inserimento automatico di impronte: prevede la creazione di un meccanismo informatico atto ad agevolare l'operatore di polizia, incaricato dell'inserimento di una segnalazione Schengen, nel recupero dalla banca dati nazionale AFIS delle impronte digitali da allegare alla segnalazione SIS. All'atto della sua messa in funzione, l'automatismo consentirà di aumentare consistentemente il numero di impronte digitali immesse nel sistema;
- interrogazione sistematica SIS-AFIS all'atto di ogni segnalamento AFIS nazionale: é in fase di conclusione lo studio di una seconda progettualità tesa a automatizzare l'interrogazione del SIS utilizzando le impronte digitali acquisite all'atto di ogni foto-segnalamento effettuato sul territorio nazionale. Tale strumento, una volta in essere, consentirà di assicurare che ad ogni segnalamento italiano sia effettuata una ricerca in SIS;
- integrazione funzionalità SIS-AFIS nell'applicativo stranieri web: la normativa di settore prevede che la banca dati SIS venga interrogata durante la fase istruttoria del procedimento amministrativo volto alla concessione di un titolo di soggiorno, al fine di verificare se l'istante sia destinatario di un provvedimento di inammissibilità Schengen inserito da altro Stato europeo per motivi di sicurezza nazionale o di contrasto al crimine. Tenuto conto che la detta interrogazione avveniva solamente utilizzando come chiave di ricerca i dati personali del soggetto, è stato dato avvio all'integrazione della citata funzionalità SIS-AFIS all'interno dell'anzidetto applicativo "Stranieri-web, allo scopo di consentire ai competenti uffici Immigrazione delle Questure la verifica dell'esistenza degli anzidetti provvedimenti SIS anche attraverso le impronte digitali dell'istante. L'integrazione della funzionalità in oggetto si trova attualmente in fase di test e dovrebbe concludersi entro la fine del 2020.

²¹ Programma utilizzato dagli Uffici Immigrazione delle Questure per il rilascio di titoli di soggiorno.

1.5.2. SIS-RETURN

Nell'ambito dell'implementazione nazionale del SIS-Recast, l'Ufficio S.I.Re.N.E. italiano ha avviato un'ulteriore iniziativa tesa a consentire l'inserimento automatico di un provvedimento di espulsione sia nello SDI sia nel SIS, attraverso lo sviluppo di una cooperazione applicativa tra i predetti sistemi e la banca della Direzione Centrale della Polizia dell'Immigrazione e della Frontiere, denominata SIA, utilizzato per la gestione dei rimpatri e delle espulsioni di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente in Italia.

Tale progettualità garantirà un elevato standard nella qualità del dato nonché un notevole risparmio di tempo nelle operazioni di inserimento del dato nelle relative banche dati nazionali.

Contestualmente, consentirà all'Ufficio S.I.Re.N.E. di rispondere proficuamente a qualsiasi richiesta di informazioni supplementari che pervengano da uno Stato estero in merito ad un'inammissibilità Schengen inserita dall'Italia.

Trattandosi di implementazione nazionale connessa allo sviluppo del SIS Recast, che entrerà in funzione nel primo trimestre del 2021, l'iniziativa si trova nella fase di progettazione.

2. SCENARIO DELLA COOPERAZIONE CON IL REGNO UNITO IN VISTA DELLA BREXIT

2.1. ACCORDO DI RECESSO DALL'UNIONE EUROPEA

Il 31 gennaio 2020 è avvenuta l'uscita dall'Unione europea del Regno Unito che, conformemente all'accordo di recesso, è divenuto ufficialmente un Paese terzo e non partecipa più al processo decisionale dell'Unione europea. Tuttavia, l'Unione europea e il Regno Unito hanno stabilito, di comune accordo, un periodo di transizione che durerà fino al 31 dicembre 2020 e fino ad allora, per cittadini, consumatori, imprese, investitori, studenti e ricercatori, sia nell'Unione europea che nel Regno Unito, non cambierà nulla ed il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito.

Parallelamente, sono in corso negoziati per giungere ad un accordo di partenariato, ma le più recenti sessioni negoziali si sono concluse con un nulla di fatto, atteso che sulle trattative hanno pesato le tensioni riguardanti la proposta del Governo britannico di un nuovo *Internal Market Bill* che si porrebbe in violazione con l'accordo di recesso con l'Unione europea.

Il profilo riguardante la sicurezza registra minori disparità di vedute, ma è del tutto evidente che anche in questo settore le relazioni future saranno condizionate dal negoziato generale. La seduta negoziale svolta tra settembre e ottobre scorsi non ha fatto registrare progressi significativi, ma sulla cooperazione in materia di sicurezza, si sono tuttavia intravisti possibili progressi in relazione al richiamo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2.2. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA

A partire dal 31 dicembre prossimo, in assenza di un'intesa di partenariato con l'Unione europea, non potranno più applicarsi gli strumenti e il diritto dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia. In base all'art. 8 dell'accordo di recesso, salvo disposizioni differenti, alla fine del periodo di transizione cessa il diritto del Regno Unito di accedere a qualunque rete, sistema di informazione e banca dati istituiti sulla base del diritto dell'Unione ed il Regno Unito dovrà adottare tutte le misure atte a garantire che esso non acceda a reti, sistemi di informazione o banche dati cui non abbia più il diritto di accedere.

2.3. COLLABORAZIONE AMBITO SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS II)


Nel settore della cooperazione di polizia in ambito SIS II, in ipotesi di recesso senza accordo, vanno esaminati due scenari in relazione al fatto che il Regno Unito pur uscendo dall'UE resti agganciato alla banca dati SIS II o si verifichi un distacco totale dalla stessa. Per quantificare l'impatto del Regno Unito sul SIS II e sulla cooperazione bilaterale con l'Italia, si deve precisare che il Regno Unito, conformemente al protocollo allegato al trattato di Amsterdam, può avvalersi, in tutto o in parte, delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, a seguito della decisione del Consiglio dell'Unione europea adottata

all'unanimità dagli Stati firmatari e dal rappresentante del Governo dello Stato interessato. Ciò gli ha consentito, pur essendo un Paese europeo, di non aderire all'accordo di Schengen nella sua totalità, ma solo per specifici settori²², escludendo la parte relativa ai controlli di frontiera.

Ciò significa che, pur essendo collegato al SIS, il Regno Unito non scambia (e non riceve) nessun tipo di informazione relativamente alla categoria dati dei c.d. "soggetti inammissibili"²³ contenuta nella banca dati Schengen per i quali, in caso di riscontro positivo, deve scattare il respingimento o l'espulsione dal territorio Schengen.

Le altre categorie di informazioni contenute nel SIS²⁴ ed il volume del flusso informativo da e per il Regno Unito sono illustrate nelle immagini che seguono.

SCAMBIO ITALIA – UNITED KINGDOM SUI TRE CANALI DI COOPERAZIONE 2018-2020




²²Nel marzo del 1999 il Regno Unito ha chiesto di partecipare ad alcuni settori della cooperazione basata su Schengen: la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la lotta al narcotraffico e il SIS.

²³Art. 24 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

²⁴Decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), in particolare art. 26 (Persone da arrestare); art. 32 (Persone scomparse); art. 34 persone ricercate per presenziare ad un procedimento penale; art. 36 Sorveglianze discrete (anche a fini di sicurezza nazionale); art. 38 (segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale).

dati UNITED KINGDOM in SIS 6%



Ciò premesso, ove il Regno Unito decidesse di non continuare ad utilizzare il Sistema di informazione Schengen (SIS II) come Paese associato²⁵, l'Italia e gli altri Paesi associati al SIS non avrebbero più accesso tramite quella piattaforma ad un consistente volume di informazioni (5.611.382 di segnalazioni, ovvero il 6% dei dati totali presenti in SIS).

Sul piano della cooperazione di polizia bilaterale, gli effetti senz'altro sfavorevoli di questo distacco saranno comunque compensati dalla conversione delle segnalazioni SIS nei corrispondenti strumenti del canale Interpol, deputato a favorire la cooperazione di polizia a livello globale, seppur quest'ultimo canale non sia integralmente sovrapponibile per impianto giuridico e funzionalità operativa al Sistema di informazione Schengen.

Secondo gli ultimi intendimenti partecipati dalla Commissione europea, lo scenario di uscita dal SIS prevedrebbe i seguenti passaggi tecnici:

- alle ore 00.00 del 1° gennaio 2021 l'Agenzia euLISA²⁶ provvederà a disconnettere il Regno Unito dalla banca dati centrale C-SIS;
- contestualmente inizierà la cancellazione dei dati del Regno Unito che dovrebbe terminare entro 24 ore per quanto riguarda le segnalazioni sulle persone (ricercati, scomparsi, ecc..), mentre per gli oggetti (documenti, veicoli, armi, ecc..) le operazioni potrebbero richiedere un tempo variabile tra le 4 e le 6 settimane;

²⁵Ci sono paesi definiti associati che non fanno parte della UE ma che comunque hanno ritenuto vantaggioso l'utilizzo del SIS (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda).

²⁶Agenzia Europea che gestisce i sistemi informatici su larga scala dell'Unione, tra cui il SIS.

- dalla stessa data, ogni Stato membro dovrà oscurare le segnalazioni del Regno Unito ancora nel sistema ma in attesa di cancellazione, in modo che non vengano rintracciate in caso di ricerca a livello nazionale;
- il canale Sirene continuerà ad essere operativo fino al mese di marzo 2021 per lo scambio di informazioni riguardanti i riscontri positivi nel sistema di informazione Schengen antecedenti al 1° gennaio 2021.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea comporterà l'impossibilità di utilizzare anche altri importanti strumenti di cooperazione di polizia²⁷ e giudiziaria²⁸ che attualmente compongono il sistema globale europeo di lotta al crimine transnazionale. Probabilmente le maggiori criticità si potrebbero evidenziare circa il Mandato di arresto europeo (MAE) e l'Ordine europeo di indagine (OIE).

2.3.1. MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

La questione riguarda essenzialmente la gestione e l'esecuzione dei provvedimenti di cattura dei soggetti ricercati dall'Autorità giudiziaria italiana per i quali il Regno Unito, avendo ratificato la Decisione quadro sul mandato di arresto europeo (MAE), applica al momento il regime di consegna e non quello estradizionale, con i noti ed evidenti vantaggi in termini di esecutività, rapidità e operatività che il regime MAE comporta soprattutto in sinergia con l'inserimento nel SIS II dei provvedimenti di cattura internazionali.

Al momento il Regno Unito permane nella rete europea ENFAST delle Unità di ricerca dei latitanti (*European Network of Fugitive Active Search Teams*)²⁹ transitando dalla posizione di membro a quella di osservatore. Questo cambiamento non determina problemi di operatività nella ricerca di latitanti internazionali poiché gli osservatori sul piano funzionale sono equiparati ai Paesi membri, potendo inoltrare e ricevere richieste di cooperazione. La differenza sostanziale per il Regno Unito è la perdita del diritto di voto nell'Assemblea Generale. Il Regno Unito è stato recentemente attivato dall'Italia sul canale ENFAST e la risposta è stata assolutamente efficace, attraverso la *Metropolitan Police* londinese che ha individuato e tratto in arresto un trafficante di droga albanese ricercato e localizzato a Londra dal Team ENFAST del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari tramite il locale Centro Operativo DIA.

²⁷Iniziativa Svedese (DQ 2006/960/GAI), Trattato di Prüm (Decisione 2008/615/GAI), Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (Osservazioni Transfrontaliere).

²⁸Mandato di arresto europeo (DQ 584/2002/GAI); Ordine europeo di indagine (Dir. 2014/41/UE), Ordinanza cautelare europea (DQ 2009/829/GAI); Trasferimento detenuti (DQ 2008/909/GAI), Squadre investigative comuni (DQ 2002/465/GAI).

²⁹Creata nel 2010 sull'onda del MAE e finalizzata a creare dei punti di contatto operativo tra i Paesi UE (FAST Teams), funzionali al rapido rintraccio e arresto di criminali pericolosi. L'Italia partecipa alla rete ENFAST tramite la Divisione SIRENE del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La rete si sta progressivamente allargando anche a Paesi c.d. osservatori, tra cui i Paesi dei Balcani Occidentali, gli Stati Uniti, la Svizzera, la Norvegia e ora il Regno Unito. Anche Interpol e Europol sono osservatori.

Al riguardo, giova evidenziare che la situazione statistica degli arresti eseguiti nel Regno Unito registra una netta crescita negli ultimi anni³⁰, a riprova del fatto che sempre più spesso il Regno Unito diventa Paese di rifugio per i latitanti italiani. L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e dal SIS II determinerà la necessità di tornare alla vecchia procedura estradizionale,³¹ con innegabili ripercussioni in termini di efficacia e risultati.

2.3.2. ORDINE EUROPEO DI INDAGINE

L'inapplicabilità dell'ordine europeo di indagine comporterà il ritorno al regime rogatorio³² nella sua interezza, perdendo di fatto i vantaggi di un sistema internazionale globale di acquisizione probatoria.

2.4. COLLABORAZIONE AMBITO INTERPOL

Stante l'impossibilità di accedere al sistema di informazione Schengen (SIS II), alla data del recesso dall'Unione europea, il Regno Unito si sta predisponendo per la transizione ad un sistema equivalente di avvisi e diffusione delle ricerche in Interpol ed alla sua rete globale di comunicazioni di polizia I-24/7 per lo scambio informativo.

A tale riguardo, l'Interpol di Manchester ha già richiesto al Segretariato Generale dell'OIPC-Interpol, ed ottenuto nel 2019, di essere incluso nella lista di distribuzione dei Paesi non Schengen utilizzata per divulgare i dati relativi a soggetti inseriti nelle segnalazioni SIS attraverso la piattaforma Interpol.

In aggiunta, il citato Ufficio Interpol britannico ha richiesto ai Paesi membri dell'Organizzazione di ricorrere, riguardo a soggetti ricercati e catturandi anche nel Regno Unito, all'emissione di avvisi e diffusione delle informazioni Interpol, al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2020), che implicherà l'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione europea e l'impossibilità di emettere un mandato di arresto europeo verso quel Paese.

Per ovviare allo scenario in cui non sia siglato un accordo in materia di estradizione con l'Unione europea entro la fine del periodo transitorio, il Regno Unito ha elaborato una nuova legge (*Extradition Act 2020*), la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2021, allo scopo di poter procedere all'arresto provvisorio ai fini estradizionali sulla base di un avviso rosso od una diffusione delle ricerche Interpol, che non sinora non hanno costituito una valida base giuridica per procedere all'arresto in territorio britannico.

2.5. COLLABORAZIONE AMBITO EUROPOL

Per quanto attiene alla cooperazione con Europol, il Regno Unito diventerà un Paese terzo a tutti gli effetti quindi, in assenza di intese successive, i rapporti di collaborazione si svilupperanno nel rispetto del quadro giuridico vigente con gli Stati terzi.

³⁰2018-45 arresti; 2019-52 arresti; 2020-45 arresti eseguiti nel Regno Unito (alla data del 12 novembre).

³¹Titolo XI Codice Procedura Penale.

³²Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Al riguardo, il Capo dell'Unità Nazionale Europol britannica ha recentemente avviato un'interlocuzione con l'omologo italiano per sondare la possibilità di attuare uno scambio di informazioni per finalità di polizia su base bilaterale, in caso di esito negativo della negoziazione per il recesso dall'Unione europea, richiedendo se siano previste eventuali limitazioni alla continuazione della condivisione dei dati di polizia con le Forze di polizia italiane.

Nel ricordare l'importanza e la sensibilità riconosciuta dalla Commissione europea e dall'Agenzia Europol alla tematica della Brexit³³ sul piano della cooperazione tramite Europol, l'Italia ha rassicurato l'interlocutore britannico di essere interessata e pronta a mantenere una fattiva collaborazione con le Forze di polizia del Regno Unito.

Con riferimento alla cooperazione internazionale di polizia prevista dal Regolamento Europol (UE) 2016/794, l'Unità Nazionale Europol italiana ha altresì evidenziato di doversi necessariamente conformare agli esiti della negoziazione avviata dal Regno Unito con la Commissione europea, ma qualora non si addivenga ad un accordo a livello europeo, l'Italia è pronta ad esaminare come sviluppare ulteriori forme di cooperazione bilaterale, interessando le competenti Autorità nazionali.

³³L'argomento Brexit, con riferimento all'analisi delle fasi di sviluppo dell'uscita del Regno Unito da Europol, è costantemente inserito quale punto dell'Agenda del Management Board dell'Agenzia. Allo stato attuale lo scambio e trattamento di dati con il Regno Unito, per come deliberato dal Management Board, è regolamentato dal Capo V "relazioni con i partner", art. 23 del Regolamento (UE) 2016/794.